



COPIA DA RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA acquisti@buzziunicem.it



A/b/764223\_0

Ordine n.270083 - N DV del 04/12/2019

OGGETTO : Conferma di Accettazione Ordinazione

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

- 1. Condizioni:** Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.
- 2. Fatture:** Devono essere emesse riepilogate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art.21 del DPR 26.10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendo la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto prodotto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile Lavori della Committenza.
- 3. Rimossi di consegna:** I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la validità delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senz'altro avviso.
- 4. Consegna della merce:** Le consegne per le quali non fossero state ottenute le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committenza, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.
- 5. Termine di Consegna:** L'osservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committenza:  
a) la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Committenza di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà, qualora la Committenza si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo complessivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;  
b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una pena di 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni, la Committenza si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c., resta fermo che tale pena e il risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.
- 6. Cause di forza maggiore:** Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committenza all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scoppi a carattere nazionale che si protrassero complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accadere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committenza il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.
- 7. Materiali consegnati in eccedenza:** La Committenza non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.
- 8. Responsabilità:** Sottoscriverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO. L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetto e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamento economico e normativo non inferiore a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetto.  
Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committenza o persone alle dipendenze della stessa Committenza o comunque espliciti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.  
Resta in ogni modo inteso che l'Appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Committenza da ogni responsabilità verso chiunque. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committenza obbliga il danneggiato al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.  
Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortistiche e dalla particolarità del lavoro svolto.  
Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono codibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chioschessa i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committenza. In tale ultimo caso l'autorizzazione non manleva l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.  
I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezza e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.
- 9. Collaudi:** L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committenza, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committenza si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziana che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme alle indicazioni o disegni ricevuti dalla Committenza. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al materiale ordinato, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattuito. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.
- 10. Invariabilità dei prezzi:** I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato, l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccezionato.
- 11. Pagamenti e inadempienze:** L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto alla Committenza di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziana.
- 12. Divieto di recesso:** I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempienza, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fornitore di emettere tante per il pagamento delle prestazioni e fatture.
- 13. Conservazione su disegni e modelli della Committenza:** I disegni e i modelli di proprietà della Committenza non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chiunque. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.
- 14. Competenza:** Per ogni controversia l'Autorità Giudiziana esclusivamente competente è quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalle Condizioni Generali di Acquisto del 03.05.2002.

Data

Timbro e firma

Si approvano ai sensi dell'artt.1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraesposte condizioni generali e le Condizioni Generali di Acquisto del 03.05.2002

Data

Timbro e firma

**R.E.M. S.r.l.**  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F.P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

**R.E.M. S.r.l.**  
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F.P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002